

Allegato all'atto

n. 266/3/2022

Il Direttore dell'Ufficio
Antonella Vivo

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

" Lega Italiana dei Diritti dell'Animale

Sezione di VARESE "



Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Varese siglabile " L.I.D.A. Sezione di Varese" ODV.

2. La Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione di Varese, è articolazione locale della Lega Italiana dei Diritti dell'Animale costituita con atto pubblico il 22 giugno 1977 in Roma, Associazione di protezione ambientale a carattere nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 26 maggio 1987 ai sensi e per gli effetti della Legge 349/1986 e Associazione di protezione degli Animali riconosciuta ai sensi e per gli effetti della Legge 189/04 dal Ministero della Salute.

3. La Lega Italiana dei Diritti dell'Animale Sezione

	di Varese, gode di propria autonomia amministrativa	
	e patrimoniale e utilizza la denominazione Lega	
	Italiana dei Diritti dell'Animale siglabile L.I.D.A.	
	per concessione dell'Associazione Nazionale di cui al	
	precedente comma 2 e può vantare a livello locale i	
	riconoscimenti ottenuti in capo all'Associazione	
	Nazionale di cui fa parte. Utilizza inoltre L'emblema	
	della "L.I.D.A." costituito da un rappresentante	
	della specie "Felis Leo" e da uno della specie "Homo	
	Sapiens" in atto di fraternizzare, simbolo	
	dell'eguaglianza dei diritti all'esistenza e alla	
	coesistenza di umani e non-umani. Tale emblema	
	contraddistingue ogni scritto della "L.I.D.A., si può	
	comunque definire e utilizzare, anche ai soli fini	
	promozionali, un specifico logo purchè esso contenga	
	in ogni caso l'emblema suddetto."	
	4. La denominazione dell'Organizzazione sarà	
	automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del	
	Terzo settore), a seguito dell'istituzione del RUNTS	
	e della conseguente iscrizione dell'Associazione	
	nello stesso RUNTS.	
	5. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di	
	Gallarate, (VA) in Via delle Rose, 2. Il trasferimento	
	della sede legale non comporta modifica statutaria,	
	se avviene all'interno dello stesso Comune e deve	
		2

essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

6. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.11 del presente statuto.

Art. 2

Scopi e finalità

1. L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di:

- Adoperarsi per la tutela e salvaguardia dell'ambiente, della natura, delle risorse naturali e degli animali, difendendo la biodiversità, promuovendo stili di vita eco sostenibili e garantendo agli animali condizioni di vita compatibili con la loro etologia, anche attraverso l'opera di sensibilizzazione verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore, ad ogni livello, le disposizioni di Legge in tema di tutela degli animali e dell'ambiente.

- Promuovere l'impegno individuale e collettivo

	per un modo di vita che non comporti morte, sofferenze	
	o privazione della libertà per nessun essere vivente;	
	rifiuto dello sfruttamento della natura, degli umani	
	e dei non-umani, della guerra, delle discriminazioni	
	di razza, di religione, di sesso, di classe, di specie	
	e di condizione, delle ingiustizie e delle	
	prevaricazioni; promozione di una gestione equa e	
	democratica delle risorse con una politica di	
	vegetalismo globale, agricoltura biologica,	
	alimentazione e medicina naturali, conservazione	
	della salute psico-fisica, difesa dell'ambiente e	
	degli habitat.	
	- Diffondere dell' etica "Biocentrica" che ha	
	ispirato la "Dichiarazione Universale dei Diritti	
	dell'Animale" proclamata il 15 Ottobre 1978 a Parigi	
	presso L'UNESCO dalla "L.I.D.A." e dalle altre leghe	
	internazionali dei diritti dell'animale.	
	- Considerare la Natura nel suo insieme come	
	"soggetto" da rispettare e tutelare e non come	
	"oggetto" da dominare, trasformare, distruggere.	
	- Diffondere la parentela, nel tempo e nello	
	spazio, nella vita e nella morte, nel piacere e nel	
	dolore, di tutti gli esseri viventi, che nella loro	
	diversità, originalità, varietà, molteplicità e	
	interdipendenza, costituiscono la comunità biologica	
		4

planetaria di cui anche l' "Homo Sapiens" fa parte,
non come uccisore, distruttore, sfruttatore, e
torturatore, ma in quanto "responsabile" dell'
equilibrio tra i diritti propri e quelli di tutti gli
altri viventi, fino al raggiungimento di una
coesistenza disinteressata.

- Diffondere l'eguaglianza della considerazione
del diritto alla vita di tutte le specie e di tutti
gli individui di ogni specie e di ogni razza
nell'ambito dello equilibrio naturale.

- Diffondere l'esigenza di un'etica interspecifica
che superando i confini della comunità umana, si apra
ad un più ampio e corretto rapporto tra gli umani e
gli altri viventi per una giustizia universale.

- Diffondere l'esistenza dei diritti dell'animale
umano e non-umano, in quanto individuo portatore di
interessi vitali, di valori intrinseci. Di tali
diritti, i più abili e i più avvantaggiati, si
assumono le rivendicazioni anche per tutti gli altri.

- Diffondere la scelta della non violenza come
fine ultimo, ma anche come mezzo per raggiungere
tale fine.

- Affermare il riconoscimento del legame profondo
tra l'etica della liberazione animale e l'impegno
contro ogni forma di ingiustizia in un progetto comune

	di rispetto per ogni essere vivente.	
-	Promuove la considerazione giuridica di ogni animale elevandolo al rango di 'soggetto di diritto'.	
-	Promuovere l'intervento nel sociale a supporto delle persone bisognose e in stato di difficoltà nel sostenerli ed aiutarli a mantenere e curare i propri animali d'affezione.	
-	Promuovere e stimolare nei cittadini nella conoscenza delle leggi e norme che tutelano gli animali.	
-	Partecipare attivamente alla lotta contro il randagismo e gli abbandoni, promuovendo la sterilizzazione quale efficace strumento per il contenimento delle nascite, e promuovere la distribuzione di cibo per animali alle persone indigenti che non hanno la possibilità di alimentarli favorendo di fatto le adozioni per quelli adottabili.	
	Art. 3	
	Attività	
1.	Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:	

- Tutelare e valorizzare l'ecosistema composto da ambiente ed esseri viventi, in ogni sua forma.

- Tutelare gli animali senza distinzione di specie con ogni mezzo a disposizione.

- Contrastare i reati e violazioni amministrative perpetrate ai danni degli animali e dell'ambiente, anche attraverso le attività delle guardie zoofile e ambientali regolamentate secondo le disposizioni previste dalla struttura nazionale da cui dipendono.

- Partecipare alle iniziative e ai progetti promossi dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell' Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Provincia di appartenenza, nella prevenzione al randagismo, nella gestione delle colonie feline, nel sostenere le adozioni.

- Collaborare con gli Enti Pubblici alla stesura dei Regolamenti di Tutela degli animali e dell'ambiente.

- Organizzare raccolte cibo per supportare i responsabili di colonie feline, i possessori/detentori di animali d'affezione indigenti, canili e strutture zoofile in genere.

- Promuovere campagne per la sterilizzazione, ad oggi, unico strumento veramente efficace per prevenire il proliferare di cuccioli indesiderati e

	conseguentemente arginare il drammatico fenomeno	
	dell'abbandono e del randagismo.	
-	Promuovere campagne per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animali-ambiente e sulla legislazione vigente in materia.	
-	Valorizzare e formare i soci ed i volontari impegnati nell'attività dell'associazione.	
-	Organizzare eventi per raccolta fondi.	
In sintesi,	L'ODV intende svolgere azioni per il riconoscimento giuridico dei diritti naturali dell'animale e contro tutte le violenze di ogni tipo sugli umani e non; promuovere il cambiamento culturale nel rapporto con gli animali che porti a stili di vita ed a scelte politiche fondate sul rispetto e la solidarietà verso gli esseri viventi senza distinzione di specie.	
2.	Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.	
3.	L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro	
		8

individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

4. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

6. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

7. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV

[illegible]

- | | |
|----|--|
| a. | Quote associative e contributi degli aderenti; |
| b. | Contributi pubblici e privati; |
| c. | Donazioni e lasciti testamentari; |
| d. | Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i); |
| e. | Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.; |
| f. | Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali). |

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e

	di utilità sociale.	
	5. E' fatto divieto di dividere anche in forme	
	indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione,	
	fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a	
	fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti degli organi	
	sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra	
	ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo.	
	6. I fondi derivanti da lasciti testamentari devono	
	essere depositati in un c/c apposito e gestiti, con	
	firme congiunte, da almeno tre figure indicate dal	
	Consiglio Direttivo.	
	Art. 5	
	Soci	
	1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1	
	dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore - (D.LGS	
	117/2017).	
	2. Il numero dei soci è illimitato. Possono far	
	parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che	
	condividono gli scopi e le finalità	
	dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per	
	la loro attuazione.	
	3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato,	
	fatto salvo il recesso di cui all'art. 6.	
		12

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, nel rispetto del disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.
2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione

	agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi	
	aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno	
	versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità	
	di socio è intrasmissibile.	
	5. La qualità di Socio si perde:	
	a. per recesso, che deve essere comunicato per	
	iscritto all'ODV;	
	b. per esclusione conseguente a comportamento	
	contrastante con gli scopi dell'ODV;	
	c. per morosità rispetto al mancato pagamento della	
	quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale	
	sollecito scritto.	
	6. L'esclusione o la decadenza dei soci è	
	deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio	
	Direttivo. In ogni caso, prima di procedere	
	all'esclusione di un Associato, devono essergli	
	contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono	
	mossi, consentendogli facoltà di replica.	
	7. La perdita della qualifica di associato comporta	
	la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta	
	sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per	
	designazione o delega.	
	8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto	
	associativo limitatamente ad un associato, questi o	
	i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote	
		14

annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I soci hanno diritto:

- Di partecipare a tutte le attività promosse dall' ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- Di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- Di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche dello statuto;

- Di consultare i libri sociali presentando richiesta al Consiglio Direttivo.

b) I soci sono obbligati:

- All'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

4. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.

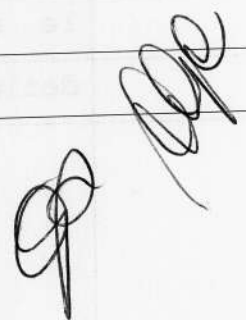
5. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

	8. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche	
	in forma elettronica/telematica con comprovata	
	ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere	
	l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della	
	prima convocazione e della seconda convocazione.	
	Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla	
	prima.	
	9. In difetto di convocazione formale o di mancato	
	rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente	
	valide le adunanze cui partecipano di persona o per	
	delega tutti i soci.	
	10. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano	
	tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le	
	discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riportate in un verbale redatto da un componente	
	dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto	
	dallo stesso e dal Presidente.	
	11. L'assemblea può essere ordinaria o	
	straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata	
	per la modifica dello Statuto oppure per lo	
	scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli	
	altri casi.	
	Art. 10	
	Assemblea ordinaria dei Soci	

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni



	all'ODV;	
	e. nomina e revoca l'organo di controllo ;	
	f. delibera sulla responsabilità dei componenti	
	degli organi sociali e promuove azione di	
	responsabilità nei loro confronti;	
	g. approva l'eventuale regolamento dei lavori	
	assembleari;	
	h. ratifica la sostituzione dei membri del	
	Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti	
	deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla	
	graduatoria dei non eletti;	
	i. approva l'eventuale regolamento e le sue	
	variazioni;	
	j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli	
	eventuali contributi straordinari;	
	k. delibera sull'esclusione dei soci;	
	l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti	
	al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti	
	dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto	
	alla sua competenza;	
	m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di	
	domanda di ammissione di nuovi associati;	
	n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte	
	le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi	
	definiti dall'ODV stesso.	

o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;

p. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto.

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello

	statuto con la presenza, in proprio o per delega, di	
	tre quarti dei soci e con decisione deliberata a	
	maggioranza dei presenti.	
	Art. 12	
	Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo	
	di 3 fino ad un massimo di 7 (per determinare il	
	numero dei consiglieri considerare il rapporto metà	
	più uno rispetto alla base sociale, per mantenere il	
	concetto di adeguata rappresentanza; si consiglia che	
	il numero totale dei componenti sia dispari)	
	consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica	
	4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4	
	mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si	
	presentino nuove candidature per il totale o parziale	
	rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può	
	rieleggere i componenti uscenti. Si applica	
	l'articolo 2382 del codice civile.	
	2. L'Assemblea che procede alla elezione determina	
	preliminarmente il numero di Consiglieri in seno	
	all'eligendo Consiglio Direttivo.	
	3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri,	
	a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il	
	Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.	
	4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate	
		22

ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere

ogni atto contenente un'attribuzione o una

diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta

del libro cassa e di tutti i documenti che

specificatamente riguardano il servizio affidatogli

dal Consiglio Direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di

Consiglieri prima della scadenza del mandato, il

Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione

utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione

va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e

dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio

direttivo. In caso di mancanza od esaurimento

dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità

l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri

del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite

elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a

titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere

rimborsate le spese effettivamente sostenute e

rendicontate relativamente allo svolgimento degli

incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro

il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso

	l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati	
	e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più	
	ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto	
	attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso	
	svolge le seguenti attività:	
	a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;	
	b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la	
	relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs	
	117/2017 e s.m.i.;	
	c. delibera sulle domande di nuove adesioni;	
	d. sottopone all'Assemblea le proposte di	
	esclusione dei soci;	
	e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le	
	quote sociali annue per gli associati e gli eventuali	
	contributi straordinari;	
	f. propone l'esercizio e l'individuazione di	
	eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma	
	4 del presente Statuto;	
	g. ha facoltà di costituire Comitati, a cui	
	partecipano gli associati o esperti anche non soci,	
	per la definizione e la realizzazione concreta di	
	specifici programmi e progetti.	
	9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal	
	Presidente o, in caso di sua assenza, dal	
		24

Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni bimestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/ telematica, con 1 settimana di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui parteciperanno tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere trascritti nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura del Consiglio medesimo.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non

	approvata.	
	14. Il potere di rappresentanza attribuito agli	
	amministratori è generale. Le limitazioni del potere	
	di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo	
	settore o se non si provi che i terzi ne erano a	
	conoscenza.	
	15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle	
	limitazioni del potere di rappresentanza di cui al	
	comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività	
	del Registro unico nazionale del Terzo settore".	
	Art. 13	
	Presidente	
	1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo	
	nel suo seno.	
	2. Il Presidente ha la rappresentanza legale	
	dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;	
	cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV;	
	ha la facoltà di aprire conti correnti per conto	
	dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo,	
	del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;	
	convoca l'Assemblea dei soci.	
	3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni	
	spettano al Vicepresidente.	
		26

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 14

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti

	o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.	
	4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi .	
	Art. 15	
	Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti	
	1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale	
		28

può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 16

Il Collegio dei Proviviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da

	parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri,	
	che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze	
	sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più	
	soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali	
	provvedimenti disciplinari.	
	2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre	
	membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che	
	non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri	
	durano carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 2	
	volte.	
	3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno	
	un Presidente, che convoca e presiede i lavori del	
	collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è	
	presieduto dal membro più anziano.	
	4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su	
	richiesta di almeno due componenti del Consiglio	
	Direttivo, oppure di cinque associati o di un	
	associato interessato alla vertenza.	
	5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono	
	valide purché siano presenti almeno due dei suoi	
	componenti.	
	Art. 17	
	Il Presidente onorario	
	1. Il Presidente Onorario può essere nominato	
	dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in	
		30

attività a favore dell'ODV.

2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV.

Art. 18

Comitati Tecnici

Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere.

Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.

Art. 19

Libri Sociali

E' obbligatoria la tenuta dei seguenti Libri Sociali:

- Libro dei soci
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali

	E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei	
	Volontari.	
	Art. 20	
	Scioglimento	
	1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo	
	scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di	
	almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto.	
	In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare	
	uno o più liquidatori e determina la devoluzione del	
	patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs	
	n. 117 del 3 luglio 2017.	
	2. In caso di scioglimento ovvero estinzione,	
	dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo	
	parere positivo del competente ufficio afferente al	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui	
	all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva	
	diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri	
	Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione	
	Italia Sociale.	
	3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni	
	dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente	
	interessato è tenuto ad inoltrare al predetto	
	ufficio con raccomandata a/r o secondo le	
	disposizioni previste dal decreto legislativo 7	
	marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si	

32

intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

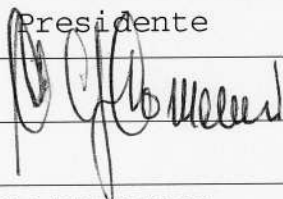
Art. 21

Norme finali

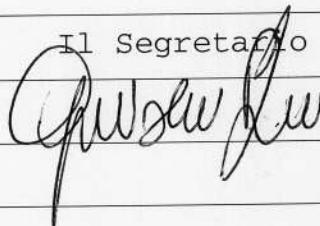
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Approvato con verbale dell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 17 gennaio 2022.

Il Presidente



Il Segretario



SOCI PRESENTI:

CAMANNI CECILIA GIULIA

GHISLINI PIERLUIGI

LOCATELLI CLAUDIA

RIGATO IVANO (delega a Camanni Cecilia Giulia)

BOLDETTI MARIA (delega a Locatelli Claudia)

BOSETTO SILVANA (delega a Locatelli Claudia)